

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee previste nel DPR 158/1999 (cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti), sulla base della quantità potenziale di produzione dei rifiuti connesso alla tipologia di attività come indicate nell'allegato A.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come risultanti nel Piano finanziario di cui al precedente articolo 14 e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione Arera 443/2019 e successive modifiche e integrazioni.
6. La deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99
7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

Art. 16 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti (Ka), secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti rettificato dal coefficiente Kb, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Cascinette d'Ivrea, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici comunali, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per più di 60 giorni l'anno.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per almeno 12 mesi all'anno e comunque limitatamente al periodo per il quale non è di fatto occupante.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare come da denuncia dell'occupante. In mancanza si assume il nucleo familiare costituito da n. 2 componente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza ovvero il numero degli occupanti effettivi. Per le abitazioni di proprietà di soggetti residenti in Cascinette d'Ivrea, e tenute a disposizione, si assume il nucleo familiare costituito da n. 1 componente.

7. Per le abitazioni già occupate da soggetti defunti, in attesa di nuova denuncia da parte degli eredi, viene stabilito un numero di componenti pari a 2.
8. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative si considerano utenze non domestiche.
9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 22 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
11. Le attività di bed & breakfast sono considerate sempre quali utenze domestiche, imputando la superficie del fabbricato destinato interamente o promiscuamente all'attività, e quale numero di componenti un numero pari ai residenti aumentato del numero massimo di ospiti, come da dichiarazione agli atti dell'Ufficio Commercio.

Art. 17 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle visure camerali. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.